



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

N. 31/2021 Registro Deliberazioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DEL 19/07/2021

Oggetto: ADEGUAMENTO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D. LGS 3/9/2020 N. 116.

L'anno 2021 addì 19 del mese di 07 alle ore 20:45 nella sede delle adunanze, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

BELLIFEMINE MARIA IRENE	SINDACO	Presente
ASTUTI SAMUELE	CONSIGLIERE	Assente
CARANGI MARIA CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
CENTANIN DONATELLA	CONSIGLIERE	Presente
RODIGHIERO MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
CROCI ALBA	CONSIGLIERE	Presente
ALBRIGI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
MANFREDI MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
CAMBIANICA SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
SANSONE GIACOMO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
MANINI OLINTO	CONSIGLIERE	Presente
GULINO DANIELA	CONSIGLIERE	Presente
CASSINA PAOLA LORENZA	CONSIGLIERE	Presente
REGAZZONI GRETA	CONSIGLIERE	Assente
NEGRO STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
VANZO ROBERTINO	CONSIGLIERE	Assente
DAMIANI SANDRO	CONSIGLIERE	Presente

Assenti: 3, Astuti Samuele, Regazzoni Greta, Vanzo Robertino.

Partecipa il SEGRETARIO TALDONE MARGHERITA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. SANSONE GIACOMO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'Argomento in oggetto.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

Sentita la discussione apertasi sull'argomento:

PRESIDENTE

Allora, la convocazione è uscita con il seguente oggetto per quanto concerne il punto 2 all'ordine del giorno: Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti. Ma, l'oggetto corretto è da intendersi: Adeguamento Regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116. Non è una modifica soltanto dell'oggetto, per specificare che si tratta dell'adeguamento di un Regolamento preesistente e non dell'introduzione di un nuovo Regolamento. Pertanto, appunto, procediamo con la trattazione del secondo punto con oggetto: adeguamento Regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3/9/2020 n. 116. La parola per l'illustrazione all'Assessore Cannito. Prego.

ASSESSORE CANNITO

Buonasera Presidente. Buonasera a tutti. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti...

PRESIDENTE

Si può avvicinare?

ASSESSORE CANNITO

Mi unisco ai ringraziamenti formulati prima dall'Assessore Bernard, per l'Architetto Galli, Filippozzi e la Signora Filomena Cantatore per il lavoro sinergico che ha portato alla stesura dei due Regolamenti del punto all'ordine del giorno. Con il presente Regolamento si procede all'adeguamento delle disposizioni contenute nel Decreto 116/2020. Quest'ultimo, come ben sapete, ha una nuova formulazione di rifiuto urbano, definendo urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti simili per natura e comparati ai rifiuti domestici, indicati nell'allegato L) quoter, e prodotti dell'attività riportate nell'allegato L) quinquies. È stato inoltre individuato che i rifiuti delle attività agricole connesse anche a quelle attività legate a costruzioni e demolizione e anche attività industriali, sono considerati rifiuti speciali e, quindi, escluse dal conferimento al servizio pubblico. Suddette Aziende restano tassabili per le superfici: mense uffici e servizi che, chiaramente, non sono ricollegabili all'attività precedentemente descritta. L'Amministrazione ha ritenuto di procedere nel riconoscimento di un bonus sociale per i tributi, con gli stessi requisiti previsti dalle agevolazioni che ben conosciamo, legate, ad esempio, al bonus elettrico. All'interno di questo bonus sociale si riducono del 20% le famiglie con ISEE non superiore a 8.765 €, il 10% le famiglie numerose con più di tre figli a carico in ISEE non superiore a 20.000 €, riduzione del 10% per i titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza. Inoltre, all'art. 27 è stato aggiunto il comma 2 che prevede una riduzione per le attività non domestiche dal 22 al 95%, questo è reso possibile dalle agevolazioni COVID '21 sulle utenze non domestiche, che per il nostro Comune equivalgono a 119.000 €. Inoltre, utilizzando 88.493 € del fondo 2020 per TARI da avanzo vincolato, ciò comporta di un totale di agevolazioni come imponibile, pari a € 175.000, sempre sulle non domestiche. Con le tariffe, sarà presentata una relativa tabella con la specifica di tutte le agevolazioni previste. All'art. 26 si specifica che sono stati inseriti commi dal 6 al 16, afferenti a quanto previsto dal Decreto legislativo 116 che prevede la possibilità di uscita dal servizio pubblico, per le Aziende e, in questi commi, viene appunto, normata tale possibilità. Rispetto al 12 di luglio data della Commissione, ci sono tre aggiornamenti. Il primo è che abbiamo ad oggi il parere favorevole dei



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

Revisori del Conto sul Regolamento, il secondo fa riferimento al fatto che vi è stato inviato oggi un altro Regolamento con una modifica e vi vado ad evidenziare cos'è stato modificato. È stata portata una modifica all'art. 20 utenze non stabilmente attive, il comma 4 per monitorare le produzioni di rifiuti di cui allegato B elenco dei rifiuti di cui all'art. 183 comma 1 lettera B ter punto 2, del Decreto Legislativo 152/2006: è facoltà del gestore del servizio introdurre sistemi di quantificazione dei rifiuti prodotti e, quindi, addebitare il costo degli stessi secondo quanto indicato nei piani tariffari approvati, qualora nel Piano non sia indicato il costo del servizio e/o trattamento rifiuti, si applicherà il costo rilevato dal gestore in fase di appalto previa comunicazione all'utenza. È stato spostato aggiungendo il comma 10 all'art. 18 utenze domestiche e non domestiche; è stato aggiunto all'art. 27 riduzioni della tariffa comma 3 relativo alle agevolazioni per le utenze domestiche previste per il COVID, non inserita per una svista nella stesura la frase: la domanda può essere presentata entro il 31 dicembre 2020 ed è valida solo in presenza di attestazione ISEE valevole per l'anno 2021. L'ultimo aggiornamento, riguarda, invece, un quesito posto in Commissione dal Consigliere Damiani che, faceva riferimento alla natura corrispettiva della nostra TARI e, quindi, alla presenza o meno dell'I.V.A. Ebbene, abbiamo, chiaramente, chiesto ai nostri Revisori che hanno confermato la presenza dell'I.V.A. in quanto TARI corrispettiva e, ne do lettura: ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 ha riconosciuto ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale, la facoltà di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI; 668 i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono con Regolamento di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del '97 prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei problemi determinati con Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile '99 n. 158, la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in base ai principi per l'applicazione dell'I.V.A. previsti dalla normativa fiscale, le tariffe aventi natura corrispettiva, sono assoggettate all'imposta. Anche questo, Regolamento è stato ampiamente dibattuto durante la Commissione del 12, per cui, concluderei così. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Assessore Cannito. Ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Carangi.

CONSIGLIERE CARANGI

Grazie anche a questo Regolamento, come maggioranza, ovviamente, voteremo a favore. Ci tengo a ringraziare gli uffici e gli Assessori che si sono impegnati a far sì che potessero essere modificati come, appunto, previsto dalle normative. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie alla Consiglieria Carangi. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, penso che possiamo porre in votazione anche il secondo punto all'ordine del giorno. Do' lettura dell'oggetto, così, almeno, ce lo ricordiamo: adeguamento Regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3/9/2020 n. 116. Questo è l'oggetto da attribuire a questa Delibera. Pertanto, pongo in votazione il punto 2 all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

RICHIAMATO il vigente regolamento per l'applicazione della Tariffa del Servizio di Gestione dei Rifiuti (TARIP), approvato con deliberazione consiliare N. 36/2020.

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D. Lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D. Lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 ;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D. Lgs. 152/2006.

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020, tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b - ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2021.

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti (TARIP), approvato con deliberazione consiliare n. 36/2020 in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate. Di seguito le principali novità che interessano il regolamento sulla tassa rifiuti:

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b) -ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.
2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.
4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

RITENUTO CHE in conseguenza della pandemia Covid19 è prevista una riduzione per le attività non domestiche dal 22% al 95% in base ai fondi appositamente stanziati dai competenti organi sovracomunali e la cui modalità di attribuzione sarà stabilita da apposita deliberazione.

EVIDENZIATO CHE, alla luce delle precedenti considerazioni, è necessario un intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare.

VISTI:

- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 1 comma 837 L.160/2019

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000:
 - il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
- Con delibera Consiliare n. 12 del 07.04.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2021/2023;
- limitatamente al 2021 i Comuni, ai sensi del D. L. 99/2021 art. 2, comma 4, che proroga il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva al 31 luglio 2021.

CONSIDERATO che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2021.

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

VISTO ED ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'area amministrativa-finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO ED ACQUISITO ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 267/2000 il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione in materia;

CON la seguente votazione:



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

Consiglieri presenti: 14

Consiglieri votanti: 10

Consiglieri astenuti: 4 Gulino Daniela, Cassina Paola Lorenza, Negro Stefano, Damiani Sandro.

Voti favorevoli: 10 Bellifemine Maria Irene, Carangi Maria Cecilia, Centanin Donatella, Rodighiero Matteo, Croci Alba, Albrigi Paolo, Manfredi Maria Cristina, Cambianica Simone, Sansone Giacomo, Manini Olinto.

Voti contrari: 0

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le modifiche al Regolamento della Tariffa corrispettiva sui rifiuti (TARIP) approvato con delibera n. 36/2020;
- 2) **DI DARE ATTO** che il testo integrato e coordinato con le modifiche apportate è quello che risulta allegato;
- 3) **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2021;
- 4) **DARE ATTO CHE** il regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti pubblicato nei modi di legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- 5) **DARE ATTO** che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'area amministrativa -finanziaria e ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

SANSONE GIACOMO

IL SEGRETARIO

TALDONE MARGHERITA